# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 16 gennaio 1989**

**che autorizza il Regno di Spagna ad applicare garanzie sanitarie supplementari per prevenire la leucosi bovina enzootica, in caso d'importazione di bovini da allevamento o da produzione**

(89/91/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 88/406/CEE [2], in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE, negli scambi intracomunitari gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare, all'importazione di bovini da allevamento o da produzione, garanzie supplementari contro la leucosi bovina enzootica, qualora venga attuato un piano di eradicazione di tale malattia in virtù della decisione 87/58/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini [3];

considerando che, con decisione 87/268/CEE della Commissione [4], è stato approvato il nuovo piano di eradicazione della leucosi dei bovini presentato dal Regno di Spagna;

considerando che, con lettera dell'8 luglio 1988, il Regno di Spagna ha chiesto l'autorizzazione di applicare determinate garanzie sanitarie ai bovini importati, destinati ad essere immessi in mandrie non sospette di essere affette da leucosi;

considerando che le condizioni applicabili alle importazioni di bovini sono analoghe a quelle applicate — nel quadro del piano di eradicazione della leucosi bovina enzootica — agli spostamenti del bestiame entro i confini nazionali;

considerando che, vista la situazione nello Stato membro in oggetto, le autorità spagnole possono essere autorizzate ad esigere determinate garanzie; che tali garanzie consistono nell'assenza di malattie presso la mandria originaria, nonché nell'esecuzione di prove sanitarie supplementari ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il Regno di Spagna è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1989, ad applicare le norme definite all'articolo 8 bis, paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE.

*Articolo 2*

Le norme menzionate all'articolo 1 consistono nell'osservanza del punto V, lettera e) del certificato sanitario di cui all'allegato F, modello I della direttiva 64/432/CEE.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 51.
(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 23.